



**Accordo per la fruizione su base oraria del congedo parentale
di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001**

PREMESSE

Visti:

- il D.Lgs, 15 giugno 2015, n. 80, "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, inattuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183",
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183",
- la Circolare INPS 18 agosto 2015, n. 152, "D.Lgs n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art.1, commi 8 e 9 della legge delega n, 183 del 2014 (Jobs Act). Fruizione del congedo parentale in modalità oraria",

Considerato che:

- l'articolo 32 del D.Lgs, 26 marzo 2001, n. 151, risulta così integrato: comma 1-ter: In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo, comma 3 Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria;
- qualora il congedo sia regolato dalla contrattazione collettiva Integrativa, possa essere anche di durata inferiore alla mezza giornata.

Tenuto conto dell'opportunità di disciplinare ogni forma di flessibilità, aggiuntiva rispetto alle previsioni di legge, diretta all'esigenza di meglio conciliare le esigenze di vita e di lavoro,

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI

Così costituite:

- Delegazione datoriale:
Rettrice: prof.ssa Giuliana GREGO BOLLI
Direttore Generale: dott. Simone OLIVIERI



Università per Stranieri di Perugia

- Organizzazioni sindacali:
CISL Scuola: dott. Luigi FABIANI
FGU Fed. Gilda UNAMS: sig. Lorenzo BOCCIOLESI
FLC–CGIL: dott. Francesco LAMPONE
Fed. UIL SCUOLA RUA: dott.ssa Emanuela SILVERI
SNALS Confsal: dott. Antonello BELLI

- R.S.U.:
dott.ssa Nicole BENEDETTI
sig.ra Catia MARCANTONINI
dott.ssa Federica VINCENTI

CONCORDANO:

la possibilità dal 1 gennaio 2020 di fruire ad ore del congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs n. 151/2001 anche in misura inferiore alla mezza giornata lavorativa.

Il congedo ad ore può essere fruito sia dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Il congedo ad ore può essere utilizzato per un minimo di un'ora al giorno per ogni fruizione.

Nella giornata in cui si fruisce del congedo parentale su base oraria, la prestazione lavorativa effettiva deve essere pari almeno a due ore.

Ai fini della quantificazione in giornate dei congedi parentali fruiti in forma oraria, la durata della giornata lavorativa è convenzionalmente definita in 7 ore e 12 minuti per il personale a tempo pieno.

Il congedo parentale su base oraria concorre al completamento dell'orario lavorativo giornaliero.

A fine mese il numero complessivo di ore fruito di congedo parentale in forma oraria deve essere corrispondente a giornate intere o a mezze giornate.

Se nel mese vengono fruito ore di congedo parentale per un totale inferiore a mezza giornata (<3 h 36 minuti), ai fini del calcolo mensile viene comunque considerata come goduta una mezza giornata di congedo parentale.

In caso di part-time orizzontale o misto, ai fini della quantificazione in giornate dei congedi parentali su base oraria, la durata della giornata lavorativa è convenzionalmente definita in relazione alla percentuale di part-time.

La richiesta di congedo parentale ad ore deve essere presentata all'Amministrazione con preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, compilando l'apposito modello.



Università
per Stranieri
di Perugia

Perugia, 12/12/2019

La delegazione datoriale:

La Rettrice

f.to prof.ssa Giuliana Grego Bolli

Il Direttore Generale

f.to dott. Simone Olivieri

Le Organizzazioni Sindacali:

CISL Scuola

dott. Luigi Fabiani (assente)

FGU Fed. Gilda UNAMS

f.to sig. Lorenzo Bocciolesi

FLC-CGIL

f.to dott. Francesco Lampone

Fed. UIL-SCUOLA RUA

f.to dott.ssa Emanuela Silveri

SNALS Confsal

f.to dott. Antonello Belli

La RSU

dott.ssa Nicole Benedetti (assente)

sig.ra Catia Marcantonini (assente)

f.to dott.ssa Federica Vincenti